



Comune di Siapiccia

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO:

TARI - approvazione tariffe 2022 e determinazione numero e scadenza rate

L'anno duemilaventidue addi ventisei del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Raimondo Deidda - Sindaco	Si
2. Alessio Craba - Consigliere	Si
3. Salvatore Oppo - Consigliere	Si
4. Angelo Soru - Consigliere	No
5. Francesco Pistis - Consigliere	Si
6. Maurizio Atzeni - Consigliere	Si
7. Daniele Piras - Consigliere	No
8. Valentina Craba - Consigliere	Si
9. Sandra Pistis - Consigliere	No
10. Maria Elisa Cancedda - Consigliere	No
11. Silvia Deriu - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ing. Raimondo Deidda nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio economico finanziario per quanto concerne la regolarità contabile e tecnico contabile, ai sensi dell'art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;

VISTO il D.U.P.S. 2022/2024 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;

Premesso che:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: Imposta municipale propria (IMU), Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI) sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- con legge 147/2013, legge di stabilità 2014 da comma 639 a comma 731 articolo unico, è stata istituita la IUC - imposta unica comunale, di cui la TARI è una delle tre componenti e con deliberazione C.C. n.° 3 del 09.06.2014 e s.m.i. è stato approvato il regolamento per l'applicazione della stessa;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, fatta eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
- i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

- una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Considerato che

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l'art. 38, comma 5-*sexiesdecies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- al contempo, con l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che “*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

RILEVATO che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predisporre il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

CONSIDERATO che con la Determinazione n. 02/DRIF/2021 ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato “A” alla delibera 363/2021, definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi dei quali la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 9 adottata in data 26/04/2022 avente ad oggetto "Validazione Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 secondo MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale per l'anno 2022;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (93,80%) e utenze non domestiche (6,20%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore dal 01/01/2022, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/07/2020 di approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e in particolare l'art. 27 che dispone dell'applicazione di riduzioni per categorie di contribuenti in condizioni particolarmente disagiate ai quali gli Uffici si atterranno;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2022, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti e riepilogate nel prospetto che segue:

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,88	0,54786	0,48212	0,71	298,92781	0,28352	60,17393
Utenza domestica (2 componenti)	0,88	0,54786	0,48212	1,40	298,92781	0,28352	118,65282
Utenza domestica (3 componenti)	1,00	0,54786	0,54786	1,80	298,92781	0,28352	152,55362
Utenza domestica (4 componenti)	1,08	0,54786	0,59169	2,20	298,92781	0,28352	186,45443
Utenza domestica (5 componenti)	1,11	0,54786	0,60812	2,90	298,92781	0,28352	245,78084
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,10	0,54786	0,60265	3,40	298,92781	0,28352	288,15684

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,55	0,21458	0,11802	8,55	0,09230	0,78917
102-Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,21458	0,09442	3,83	0,09230	0,35351
103-Stabilimenti balneari	0,66	0,21458	0,14162	5,80	0,09230	0,53534
104-Esposizioni, autosaloni	0,34	0,21458	0,07296	2,97	0,09230	0,27413
105-Alberghi con ristorante	1,01	0,21458	0,21673	8,91	0,09230	0,82239
106-Alberghi senza ristorante	0,85	0,21458	0,18239	7,51	0,09230	0,69317
107-Case di cura e riposo	0,89	0,21458	0,19098	10,54	0,09230	0,97284
108-Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	0,21458	0,19312	7,89	0,09230	0,72825
109-Banche ed istituti di credito	0,44	0,21458	0,09442	3,90	0,09230	0,35997
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	0,21458	0,20171	8,24	0,09230	0,76055
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	0,21458	0,21887	8,98	0,09230	0,82885
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	0,21458	0,16737	6,85	0,09230	0,63226
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	0,21458	0,19527	7,98	0,09230	0,73655
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,21458	0,08798	3,62	0,09230	0,33413
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,21458	0,14377	5,91	0,09230	0,54549
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,54	0,21458	0,97419	49,74	0,09230	4,59100
117-Bar, caffè, pasticceria	4,38	0,21458	0,93986	38,50	0,09230	3,55355
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	0,21458	0,12231	5,00	0,09230	0,46150
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	0,21458	0,64803	28,50	0,09230	2,63055
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	0,21458	0,07296	3,00	0,09230	0,27690
121-Discoteche, night club	1,02	0,21458	0,21887	8,95	0,09230	0,82609

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2022, così determinate:

- 1) 30.06.22 (prima rata) o rata unica
- 2) 31.08.22 (seconda rata);
- 3) 31.10.22 (terza rata);
- 4) 31.12.22 (quarta rata).

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) DI APPROVARE le Categorie tariffarie e le Tariffe TARI, Tassa sui Rifiuti (Tributo servizio gestione rifiuti) per l'anno 2022, come risultanti dal seguente prospetto:

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,88	0,54786	0,48212	0,71	298,92781	0,28352	60,17393
Utenza domestica (2 componenti)	0,88	0,54786	0,48212	1,40	298,92781	0,28352	118,65282
Utenza domestica (3 componenti)	1,00	0,54786	0,54786	1,80	298,92781	0,28352	152,55362
Utenza domestica (4 componenti)	1,08	0,54786	0,59169	2,20	298,92781	0,28352	186,45443
Utenza domestica (5 componenti)	1,11	0,54786	0,60812	2,90	298,92781	0,28352	245,78084
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,10	0,54786	0,60265	3,40	298,92781	0,28352	288,15684

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,55	0,21458	0,11802	8,55	0,09230	0,78917
102-Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,21458	0,09442	3,83	0,09230	0,35351
103-Stabilimenti balneari	0,66	0,21458	0,14162	5,80	0,09230	0,53534
104-Esposizioni, autosaloni	0,34	0,21458	0,07296	2,97	0,09230	0,27413
105-Alberghi con ristorante	1,01	0,21458	0,21673	8,91	0,09230	0,82239
106-Alberghi senza ristorante	0,85	0,21458	0,18239	7,51	0,09230	0,69317
107-Case di cura e riposo	0,89	0,21458	0,19098	10,54	0,09230	0,97284
108-Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	0,21458	0,19312	7,89	0,09230	0,72825
109-Banche ed istituti di credito	0,44	0,21458	0,09442	3,90	0,09230	0,35997
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	0,21458	0,20171	8,24	0,09230	0,76055
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	0,21458	0,21887	8,98	0,09230	0,82885
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	0,21458	0,16737	6,85	0,09230	0,63226
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	0,21458	0,19527	7,98	0,09230	0,73655
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,21458	0,08798	3,62	0,09230	0,33413
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,21458	0,14377	5,91	0,09230	0,54549
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,54	0,21458	0,97419	49,74	0,09230	4,59100
117-Bar, caffè, pasticceria	4,38	0,21458	0,93986	38,50	0,09230	3,55355
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	0,21458	0,12231	5,00	0,09230	0,46150
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	0,21458	0,64803	28,50	0,09230	2,63055
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	0,21458	0,07296	3,00	0,09230	0,27690
121-Discoteche, night club	1,02	0,21458	0,21887	8,95	0,09230	0,82609

- 2) DI DARE ATTO che nel piano economico finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2022 precedentemente approvato con delibera consiliare n. 9 del 26/04/2022 risulta che le Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita siano pari a €. 35.195,00.
- 3) DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe Tari così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
- 4) DI STABILIRE che il versamento della tassa per l'anno 2022 sia effettuato in n. 4 rate, alle seguenti scadenze:
 1. 30.06.22 (prima rata) rata unica
 2. 31.08.22 (seconda rata);
 3. 31.10.22 (terza rata);
 4. 31.12.22 (quarta rata).
- 5) DI APPORTARE le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 – Esercizio 2022 - ai capitoli di entrata e spesa conseguenti all'approvazione del piano finanziario 2022.
- 6) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata e palese dall'esito unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

firmato digitalmente Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO

firmato digitalmente Dott. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto dell'Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, li 29/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marco Casula

Il presente atto è stato firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 40 del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo nel rispetto del principio di economicità, si conserva agli atti ad uso interno un esemplare cartaceo recante la firma autografa.